



CITTA' DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO
per l'assegnazione e l'uso
di appezzamenti di terreno
ai fini di ORTI SOCIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 30.11.2015, n. 223

INDICE

Art.	1	FINALITA'	pag.	2
Art.	2	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORTIVE	pag.	2
Art.	3	SOGGETTI DESTINATARI	pag.	2
Art.	4	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	pag.	3
Art.	5	COMPITI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI	pag.	4
Art.	6	COMPITI ED OBBLIGHI DELL'AMINISTRAZIONE COMUNALE	pag.	4
Art.	7	DURATA	pag.	5
Art.	8	RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE	pag.	5
Art.	9	CANONE ANNUO	pag.	5
Art.	10	COMITATO DEGLI ORTI SOCIALI	pag.	5
Art.	11	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE	pag.	5
Art.	12	VALIDITA'	pag.	6
Art.	13	NORME TRANSITORIE	pag.	6

Art. 1 – FINALITA'

1 L'Amministrazione Comunale promuove l'impiego del tempo libero in attività che favoriscono la socializzazione, creano momenti d'incontro, di discussione e di vita sociale, valorizzano le potenzialità d'iniziativa dei cittadini, in particolare delle persone in pensione.

2 L'istituzione di aree destinate ad orti per pensionati rappresenta un servizio di solidarietà che si prefigge lo scopo di:

- promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in contrasto con i fenomeni d'isolamento sociale, dando l'opportunità di intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura;
- contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale e naturale, della riscoperta delle varietà vegetali tipiche;
- sostenere la crescita culturale attraverso l'integrazione e favorire azioni tese a valorizzare i principi di sussidiarietà, solidarietà, valori e stili di vita collaborativi.

3 Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale individua le aree da destinare all'orticoltura affidando:

- al Servizio per le Politiche Sociali il compito di assegnare ai cittadini richiedenti i singoli orti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente Regolamento, tramite apposito bando pubblico, nonché la verifica dei versamenti dei canoni annui a carico degli assegnatari, il mantenimento dei requisiti per l'utilizzo, le convocazioni del Comitato rappresentativo degli assegnatari;
- all'Ufficio Ambiente il compito, su richiesta del Servizio per le Politiche Sociali, di gestire i rapporti con AER per il ritiro dei rifiuti organici prodotti, il controllo dell'utilizzo improprio delle aree assegnate e della corretta conduzione degli orti, l'individuazione di eventuali ulteriori aree da destinare a orti sociali;
- al Servizio Lavori Pubblici il compito, su richiesta del Servizio per le Politiche Sociali, di effettuare le manutenzioni necessarie al buon mantenimento delle aree destinate ad orti sociali (es. impianto d'irrigazione, mantenimento confini, ecc.).

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORTIVE

1 L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di carattere sociale a favore dei cittadini, in particolare anziani, ha, ad oggi, individuato un appezzamento di terreno di sua proprietà posto in località Scampata, destinato a n. 72 orti sociali, suddivisi in appezzamenti pari a 48 mq. circa ciascuno.

2 Il presente Regolamento avrà validità anche per eventuali altri appezzamenti di terreno destinati dall'Amministrazione Comunale alla medesima finalità.

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI

1 I cittadini per concorrere all'assegnazione degli orti devono possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

- essere pensionati;
- essere residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
- non essere proprietari loro stessi od i conviventi di appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni confinanti.

2 Possono altresì essere destinatari degli orti persone non pensionate in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali, che comunque abbiano fatto domanda nei termini previsti dal bando, e per i quali intervenga apposita relazione dell'assistente sociale che ha in carico l'utente motivandone la necessità delle attività pratico-manuali e sociali.

Art. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1 L'Amministrazione Comunale emette apposito bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli orti in propria disponibilità.

2 Le richieste dovranno essere effettuate su apposito modulo prestampato ed inoltrate al Comune entro la scadenza dell'avviso.

3 Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 deve essere dichiarato all'atto della domanda, mediante autocertificazione. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla graduatoria.

4 Per ogni nucleo familiare è ammissibile la presentazione di una sola domanda e quindi l'eventuale utilizzo di un solo orto.

5 La graduatoria che scaturirà dall'esamina delle domande ammissibili sarà redatta assegnando i seguenti punteggi:

- n. 1 punto per ogni anno di età anagrafica tenendo conto dell'anno solare e non del mese di nascita;
- n. 20 punti per i non pensionati d'età compresa fra i 18 ed i 40 anni;
- n. 10 punti per i non pensionati d'età compresa fra i 40 anni e un giorno ed i 50 anni;
- n. 5 punti per i non pensionati d'età compresa fra i 50 anni e un giorno ed i 60 anni;
- n. 1 punto per anzianità di residenza inferiore a 5 anni;
- n. 3 punti per anzianità di residenza inferiore fra 5 anni ed 1 giorno e 10 anni;
- n. 5 punti per anzianità di residenza superiore a 10 anni.

6 A parità di punteggio l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine:

- 1) ai soggetti che alla data di pubblicazione del bando vivono soli, come da certificazione anagrafica;
- 2) ai soggetti più anziani d'età tenuto conto del giorno e del mese di nascita;
- 3) sorteggio.

7 Il bando sarà finalizzato altresì alla formazione di una graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali con apposita determinazione, la cui validità sarà pari ad un anno, salvo che la graduatoria stessa sia esaurita prima di tale termine e si rendano liberi degli orti.

8 Nell'ambito del procedimento di formazione della graduatoria è prevista la possibilità di ricorrere per iscritto da parte dei concorrenti entro 30 giorni dalla data di notifica agli stessi.

9 Alla graduatoria si attingerà nell'ordine per l'assegnazione di orti che nel periodo di sua validità si rendessero disponibili o che fossero ex novo individuati dall'Amministrazione Comunale.

10 La scelta dell'orto disponibile da parte dell'assegnatario avverrà seguendo l'ordine di graduatoria.

11 Le persone una volta contattate dal Comune per l'assegnazione del terreno potranno rinunciare alla stessa con comunicazione scritta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, senza incorrere nella cancellazione dalla graduatoria. Tale opportunità non sarà reiterata, pertanto alla seconda convocazione per l'assegnazione, dalla quale derivasse la non accettazione, la persona sarà debellata dalla graduatoria.

12 L'Amministrazione Comunale redigerà apposito atto di concessione in uso all'avente diritto, il cui schema è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio, firmato dal beneficiario per presa visione e accettazione, nel quale saranno indicati gli obblighi e gli oneri a carico dell'assegnatario al quale sarà allegato il presente Regolamento.

13 Il reddito dell'anziano non è fattore discriminante all'assegnazione dell'orto essendo questa attività considerata come intervento socializzante.

Art. 5 - COMPITI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1 L'orto è assegnato in uso ad un unico titolare.

2 L'assegnatario non può cederlo né darlo in affitto.

3 Possono contribuire alla coltivazione dell'apezzamento i familiari del richiedente.

4 In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti per attività a scopo di lucro.

5 L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterarne in alcun modo il perimetro.

6 Ogni assegnatario ha diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive, ma anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. Gli arbusti e gli alberi comuni non possono essere tagliati e tolti arbitrariamente, i confini devono essere curati e rispettati. L'assegnatario inoltre dovrà tenere pulite ed in buono stato di conservazione le parti comuni (viottoli, piazzole, ecc.) e in particolare le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento di terreno.

7 Agli assegnatari è fatto divieto di vendita dei prodotti.

8 Nello spazio riservato all'orto non è consentita la costruzione di capanni o similari né il deposito di materiali o strutture non strettamente indispensabili alla coltivazione. Potranno essere costruiti, comunque, contenitori in legno delle dimensioni di 1 mt. di altezza per 1 mt di larghezza per 2 mt. di lunghezza per la custodia degli attrezzi. Per la coltivazione infine possono essere impiantate delle piccole serre mobili.

9 Non sono ammessi nell'orto alberi ad alto fusto ad eccezione di quelli da frutto, che non possono comunque superare l'altezza di mt. 2,5. Gli arbusti ornamentali non dovranno superare i mt. 2 di altezza.

10 Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di prodotti chimici (concimi, diserbanti, antiparassitari, ecc.). L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

11 Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost. Ogni assegnatario è tenuto a reimpiegare prioritariamente gli scarti vegetali nell'area assegnata come normale pratica di arricchimento organico del terreno secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area suddetta potranno essere conferiti nello spazio appositamente destinato all'interno dell'area degli orti sociali oppure conferiti autonomamente presso la stazione ecologica comunale in Via di Norcenni. È comunque proibito lo smaltimento dei rifiuti organici prodotti all'interno dell'area destinata ad orti sociali tramite il conferimento nei cassonetti dell'organico disponibili lungo le strade comunali.

12 All'interno dell'area destinata ad orti sociali è vietato l'allevamento, l'introduzione e lo stazionamento di animali di qualsiasi specie.

13 Eventuali furti di attrezzature e/o prodotti agricoli saranno puniti come previsto dal Codice Penale.

14 In caso di trasferimento in altro Comune degli assegnatari l'orto rientra automaticamente nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che lo riassegnerà con le modalità sopraindicate. E' compito dell'assegnatario o dei parenti stretti effettuare la comunicazione all'Amministrazione Comunale tempestivamente.

15 Nel caso che si accerti il mancato rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dell'orto assegnato all'inadempiente.

Art. 6 - COMPITI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1 L'Amministrazione Comunale si farà carico dell'installazione e della manutenzione dell'impianto di irrigazione e del pagamento dell'energia elettrica necessaria.

2 L'Amministrazione Comunale effettuerà periodicamente controlli relativi all'osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento tramite gli uffici comunali preposti di cui al precedente art.1.

Art. 7 – DURATA

1 Gli orti sono assegnati in uso per un tempo illimitato.

2 In caso di decesso dell'assegnatario l'orto potrà essere assegnato al coniuge superstite dietro richiesta scritta di quest'ultimo da presentare all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dall'evento luttuoso, dopo di che il coniuge superstite non potrà più far valere il suo diritto di subentro.

3 Il diritto di uso degli orti decade qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza in altro Comune.

4 Il diritto decade altresì qualora l'assegnatario non osservi quanto disposto nel precedente art. 5.

Art. 8 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O A COSE

1 L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti, interruzione di servizi che gli assegnatari possano subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

2 L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile.

Art. 9 - CANONE ANNUO

1 Ogni assegnatario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo stabilito sulla base di fasce ISEE determinate con apposito atto di Giunta Municipale.

2 Coloro che non presenteranno la documentazione ISEE saranno collocati in fascia massima.

Art. 10 - COMITATO DEGLI ORTI SOCIALI

1 E' costituito il Comitato rappresentativo degli assegnatari composto da 1 eletto ogni 20 assegnatari, escluso frazioni di 20.

2 Stabilito d'ufficio il numero dei rappresentanti da eleggere, l'elezione avviene per votazione in seduta pubblica convocati tutti gli assegnatari e si procederà indipendentemente dal numero di quanti presenti.

3 Ogni assegnatario potrà esprimere una sola preferenza.

4 Il Comitato ha durata triennale a far data dall'insediamento.

5 In caso di decesso o dimissioni di un membro, verrà nominato in sostituzione il primo utile collocato nella lista dei non eletti.

6 I componenti il Comitato non hanno diritto a nessun emolumento.

7 Il Comitato ha compiti di raccordo fra l'Amministrazione Comunale e gli assegnatari per suggerimenti e segnalazioni in merito alla conduzione degli orti e svolge funzione consultiva per eventuali variazioni al presente regolamento.

Art. 11 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

1 La decadenza dall'assegnazione ed uso degli orti viene disposta dal Comune, con apposito atto del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- a) assegnazione ottenuta sulla base delle dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false;
- b) reiterata morosità nel versamento della quota annuale per un periodo superiore ai due anni;
- c) accertato trasferimento della residenza presso altro Comune;
- d) non rispetto degli obblighi previsti per l'assegnatario di cui al precedente art. 5;

e) furto di attrezzature e/o prodotti agricoli accertato nelle dovute sedi istituzionali.

Art. 12 - VALIDITA'

1 Quanto disposto dal presente Regolamento entra in vigore dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale ed abroga il precedente "Regolamento per la formazione ed il funzionamento degli orti sociali", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale dell'ex Comune di Figline Valdarno del 17.04.2002, n. 20.

2 Quanto contenuto nel presente atto ha validità anche per gli assegnatari già in essere.

3 Con l'approvazione del presente Regolamento decade la graduatoria vigente.

Art. 13 - NORME TRANSITORIE

1 La rideterminazione del canone annuo per gli assegnatari già in essere, come disposto al precedente art. 9, avverrà a far data dal 1 gennaio 2016.

2 L'elezione del Comitato, così come disposto dal precedente art.10, avverrà nei 60 giorni successivi all'approvazione del presente Regolamento.